

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(PIERACINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 1967

#### Variazione alla scala graduale dei canoni delle rivendite di generi di monopolio

ONOREVOLI SENATORI. — In base alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, i rivenditori di generi di monopolio sono tenuti a corrispondere all'Amministrazione, ove l'ammontare annuo degli aggi che essi percepiscono sui tabacchi e sui prodotti derivati dal tabacco superi le lire 400.000, un canone sulla parte di reddito eccedente tale importo, nonchè un sopracanone generalmente commisurato al canone in percentuale.

L'articolo 26 della legge succitata ha stabilito classi di reddito e le relative aliquote per la determinazione del canone congregate su base progressiva, prevedendo la possibilità di variare, con decreto del Presidente della Repubblica, la scala graduale dei canoni nel limite del 20 per cento in più o in meno.

Variazioni sono state apportate con il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1959, n. 936 e col decreto del Presi-

dente della Repubblica 28 marzo 1962, numero 572, tuttora in vigore, in base al quale l'attuale scala graduale dei canoni è così stabilita:

da lire 400.001 a lire 500.000 il 12 per cento;

da lire 500.001 a lire 1.000.000 il 15 per cento;

da lire 1.000.001 a lire 2.000.000 il 19 per cento;

da lire 2.000.001 a lire 3.000.000 il 22 per cento;

oltre lire 3.000.000 il 24 per cento.

Con le variazioni finora effettuate è stato già raggiunto il suindicato limite massimo di riduzione del 20 per cento, per cui ogni ulteriore modifica della scala graduale deve essere stabilita con legge.

In effetti, periodicamente si manifesta la necessità di ritoccare la scala dei canoni allo

scopo di riportare, nell'ambito dell'economia aziendale delle rivendite, quell'armonico equilibrio tra costi e ricavi che è soggetto a subire alterazioni perchè, a causa della espansione delle vendite, si verifica, sotto la spinta del congegno di progressione delle aliquote, un aumento dell'incidenza del canone e sopracanone sul costo complessivo d'esercizio.

Di recente è stato segnalato lo stato di disagio economico in cui è venuta a trovarsi la categoria dei rivenditori di generi di monopolio a causa dell'accrescersi della suddetta incidenza, disagio che è stato riconosciuto anche da un'apposita Commissione paritetica composta da funzionari dell'Amministrazione e da rappresentanti della Federazione italiana tabaccai.

Il ripianamento di tale situazione appare necessario anche nell'interesse della stessa Amministrazione, in quanto è evidente che se l'utile viene a ridursi — perchè, per effetto della progressività delle aliquote di commisurazione del canone, i costi aumentano in misura più che proporzionale rispetto ai ricavi — il rivenditore può essere indotto a sentire in minor misura l'incentivo a favorire con il suo fattivo comportamento l'incremento delle vendite.

Pertanto, attesa la necessità di venire incontro alle aspirazioni della categoria, si manifesta l'opportunità di sottrarre ad ogni imposizione di canone la classe di reddito compresa fra le 400.000 e le 500.000 lire, in atto colpita con l'aliquota del 12 per cento, lasciando invariata la restante scala graduale dei redditi e le rispettive aliquote percentuali.

Il provvedimento comporterà un'esenzione dal canone per n. 3.428 rivendite che attualmente hanno un reddito annuo compreso fra le 400.000 e le 500.000 lire; le altre 25.814 rivendite, il cui reddito è superiore a lire 500.000 annue, verrebbero pure ad ottenere un beneficio, in quanto non dovrebbero più corrispondere la quota di canone sulla fascia di reddito compresa tra le 400 mila e le 500.000 lire.

Il conseguente minore gettito annuo dei canoni, valutato nella fase iniziale di applicazione della legge in circa 350 milioni di

lire, verrà gradualmente riassorbito con il normale incremento delle entrate allo stesso titolo — come è già avvenuto in occasione di analoghi provvedimenti — e non comporterà peraltro alcuna variazione nello stato di previsione del bilancio dell'amministrazione.

Infatti nell'anno finanziario 1966, rispetto ad una previsione di entrata per canoni e sopracanoni delle rivendite (capitolo 111 del bilancio) di lire 6.400 milioni, si è avuta una riscossione effettiva di oltre 6.700 milioni.

Per il corrente anno finanziario l'entrata prevista per lo stesso titolo è di lire 6.400 milioni. A tutto il 20 giugno 1967 l'entrata effettiva è stata di lire 3.547.706.000, con un incremento di oltre 636 milioni rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, e pertanto la presunta minore entrata di 350 milioni prevista nella prima fase di applicazione del disegno di legge, è già ampiamente compensata a metà dell'esercizio finanziario e può altresì affermarsi con sicurezza che i limiti previsionali troveranno ampio superamento nei risultati economici.

Si è pertanto predisposto l'unito disegno di legge, con il quale all'articolo 1 si sostituisce l'articolo 26 della succitata legge numero 1293 del 1957 per elevare da lire 400 mila a lire 500.000 il limite di reddito annuo delle rivendite esente da canone, ferme restando le attuali aliquote di imposizione del canone sulle restanti classi di reddito. Con tale elevazione, che apporta, come detto, un consistente beneficio per tutte le rivendite, verrà meno la necessità di apportare frequenti variazioni alla scala graduale dei canoni, e conseguentemente si ritiene superfluo riprodurre la citata facoltà, prevista nell'attuale articolo 26, di modificare detta scala con decreto del Presidente della Repubblica nel limite del 20 per cento in più o in meno.

Con l'articolo 2 si provvede ad elevare da lire 400.000 a lire 500.000 i limiti di valore indicati nell'articolo 25 della stessa legge n. 1293 per la classificazione delle rivendite in categorie.

L'articolo 3 prevede che la legge entri in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

L'articolo 26 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, modificato col decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1959, numero 936 e col decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1962, n. 572, è sostituito dal seguente:

« Le rivendite ordinarie e speciali sono tenute al pagamento di un canone annuo alla Amministrazione quando nell'esercizio precedente il reddito abbia superato le lire 500 mila. Oltre tale somma il canone è dovuto nella seguente misura:

sulla parte di reddito:

da lire 500.001 a lire 1.000.000 il 15 per cento;

da lire 1.000.001 a lire 2.000.000 il 19 per cento;

da lire 2.000.001 a lire 3.000.000 il 22 per cento;

oltre lire 3.000.000 il 24 per cento.

Il canone minimo è stabilito in lire 1.000 annue.

Le rivendite ordinarie e speciali tenute al pagamento del canone debbono inoltre corrispondere un sopracanone convenzionale annuo ».

## Art. 2.

I limiti di valore indicati nell'articolo 25 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono elevati da lire 400.000 a lire 500.000.

## Art. 3.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.